

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 26756 del 7 aprile 2020, che ha disposto per il 14 aprile 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 26756 del 7 aprile 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2020, il rendimento medio ponderato dei buoni a novantuno giorni è risultato pari a 0,188%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,953.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,299% e a 1,175%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

20A02712

DECRETO 11 maggio 2020.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 26757 del 7 aprile 2020, che ha disposto per il 14 aprile 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 26757 del 7 aprile 2020 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2020, il rendimento medio ponderato dei buoni a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 0,534%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,461.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,049% e a 1,520%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

20A02713

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2020.


Criteria per l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto nel regime transitorio della riforma del personale di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo, relativi agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi 422 e seguenti, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005;



Visto l'art. 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;

Visto l'art. 25, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha modificato il comma 432 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, stabilendo che siano destinatari della fase transitoria anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2017, erano in servizio presso gli istituti con rapporti di lavoro flessibile ovvero erano titolari di borsa di studio erogata dagli istituti, a seguito di procedura selettiva e che, alla data del 31 dicembre 2019, abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 423 della predetta legge n. 205 del 2017;

Visto in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernente l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificità delle funzioni e delle attività svolte;

Vista la delibera di certificazione della Corte dei conti adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 2 luglio 2019, che prevede che le assunzioni potranno avvenire nei limiti della programmazione della spesa degli IRCCS e degli IZS, della definizione del fabbisogno di professionalità e di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 425 della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto 20 novembre 2019, n. 164, adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente il «Regolamento recante la valutazione del personale di ricerca sanitaria»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2 del citato decreto n. 164 del 2019 che prevede che entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione in fase di prima applicazione, l'istituto procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del CCNL del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione;

Visto l'art. 1, comma 432-*bis* della citata legge n. 205 del 2017 il quale prevede che il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i criteri cui gli istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto individua i criteri, in fase di prima applicazione, cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, si attengono, ai fini dell'attribuzione, nei limiti delle risorse di cui al comma 424 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, delle fasce economiche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni.

Art. 2.

Valutazione per l'attribuzione delle fasce economiche

Il personale di cui al comma 432 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è soggetto alla valutazione ai fini dell'attribuzione, da parte dell'istituto, con effetto dalla data di assunzione, delle fasce economiche, intermedia DS3 e elevata DS6 per il ricercatore e intermedia D3 e elevata D6 per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del citato decreto 20 novembre 2019, n. 164.


Art. 3.

Fascia economica intermedia DS3

1. La fascia economica intermedia DS3 è attribuita al ricercatore sanitario degli IRCCS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera *a*) o *b*):

a) abbia almeno una pubblicazione come primo-ultimo o corresponding author;

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro;



c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza;

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a cinque;

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni.

2. La fascia economica intermedia DS3 è attribuita al ricercatore sanitario degli IZS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):

a) abbia almeno una pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a due;

c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza;

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a tre;

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a due negli ultimi tre anni.

Art. 4.

Fascia economica elevata DS6

1. La fascia economica elevata DS6 è attribuita al ricercatore sanitario degli IRCCS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):

a) abbia almeno tre pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a sei;

c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza da almeno due anni;

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a otto;

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a sei negli ultimi tre anni.

2. La fascia economica elevata DS6 è attribuita al ricercatore sanitario degli IZS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):

a) abbia almeno due pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro;

c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza da almeno due anni;

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a sei;

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni.

Art. 5.

Fasce economiche intermedia D3 ed elevata D6

1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, le fasce economiche intermedia D3 e elevata D6 sono attribuite al collaboratore professionale degli IRCCS e IZS, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, in sede di contrattazione aziendale, con particolare riferimento a:

titoli di studio posseduti;

responsabilità assunte;

complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro.

2. Il collaboratore professionale eventualmente non in possesso di laurea è in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale D.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1286

20A02675

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 maggio 2020.

Abrogazione del decreto 2 ottobre 2008, recante definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (*Vessel traffic services*) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

